



COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

- Città Metropolitana di Reggio Calabria -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 04 /2018

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2018.

L'anno 2018 il giorno diciannove del mese di Febbraio, alle ore 17.15 , convocato con le prescritte modalità e nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

	COGNOME E NOME	SINDACO E/O CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	GIANNETTA DOMENICO	SINDACO	X	
2	VINCENZO BARCA	VICE SINDACO	X	
3	MARGHERITA MAZZEO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
4	MARIA ELISABETTA SCERRA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
5	ELEONORA BELLANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
6	DOMENICANTONIO CORRONE	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
7	VINCENZO FRISINA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
8	ROCCO MARTINO	CONSIGLIERE COMUNALE		X
9	ANTONINO SALADINO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
10	BRUNO BARILLARO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
11	MARIA GRAZIA ARNESE	CONSIGLIERE COMUNALE		X
12	MARIA FRANCESCA PELLEGRINO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
13	FIorentino RIGANO'	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
TOTALE PRESENTI E ASSENTI			N. 11	N. 02

Seduta ordinaria di prima convocazione. Convocata con avvisi scritti prot. n. 1416 del 14.02.2018, notificati a tutti i consiglieri.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Demetrio Eros Domenico Polimeni.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e tutti riportati in allegato al presente atto:

- Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

Il Presidente del Consiglio comunale

Frisina Vincenzo, constatata la legalità dell'adunanza, introduce l'argomento in oggetto.

Rileva che dopo l'appello iniziale e nel corso della seduta, si è allontanata il Consigliere Pellegrino permanendo il numero legale.

Cede la parola al Sindaco.

Il Sindaco relaziona in merito all'oggetto riportandosi agli atti depositati. Comunica che si tratta di confermare le aliquote dell'anno precedente.

Interviene il Consigliere **Mazzeo**. Preannuncia voto contrario poiché non si è riusciti a diminuire le aliquote.

Interviene il Consigliere **Barillaro**. Preannuncia voto contrario.

Conclusi gli interventi il Presidente invita i consiglieri a procedere alla votazione del punto in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi come sopra succintamente riportati

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011 ha anticipato l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della citata legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione della IUC;
- il successivo comma 703 della stessa legge n. 147/2013 stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione degli F24;

- la quota di alimentazione del FSC 2018 a carico del Comune di Oppido Mamertina è stata determinata in euro 99.460,66 pari al corrispondente dato dell'anno 2017, come risultante dai dati provvisori pubblicati sul sito del MEF alla data odierna;

Richiamato l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e considerato in particolare che:

- il comma 2 prevede i casi di non applicazione dell'imposta municipale propria disponendo che la stessa *non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:*
 - a) *alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;*
 - b) *ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*
 - c) *alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
 - d) *a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.*
- il comma 3 dispone che *“La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:*
 - 0a) *per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo*

grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.”;

- *il comma 6 fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;*
- *il comma 6 bis stabilisce, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione al 75% dell'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6;*
- *il comma 7 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;*
- *il comma 9 che stabilisce che “I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.”;*
- *il comma 9 bis dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”;*
- *il comma 10 stabilisce che “Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.”;*

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147/2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993;
- l'art. 1, comma 380, lettera f), della legge n. 228 del 2012, dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- l'art. 1, comma 13 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che riscrive la disciplina IMU per i terreni agricoli e montani stabilendo che: *“A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:*
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
 - c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.”;*

Vista la previsione di cui all'art. 1 commi 640 e 677 della legge n. 147/2013, secondo cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 08.09.2014, modificato con delibere C.C n. 23 del 03.07.2015 e C.C. n. 9 del 30.04.2016;

Visto il comma 169 dell'articolo unico della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che stabilisce che *“gli enti locali deliberano aliquote e tariffe dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;*

Visto il comma 3 dell'articolo n. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede una deroga espressa alla disposizione di cui al comma 169 sopra richiamato disponendo che: *“ omissis Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.”;*

Visto l'art. 151 comma 1 del D.lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l'approvazione del bilancio previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 29.11.2017 che differisce al 28.02.2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Visto, altresì, il nuovo Decreto del Ministro dell'Interno del 09.02.2018 che stabilisce un ulteriore differimento al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;

Richiamato il comma 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 37, lett. a) della Legge n. 205/2017 (legge di stabilità 2018) che estende al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, disponendo testualmente che *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000..”*;

Considerato che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei servizi essenziali alla cittadinanza, il Comune ha la necessità di mantenere nel 2018 le aliquote e detrazioni IMU al livello delle aliquote IMU già deliberate per l'anno 2015 con atto C.C. n. 23 del 30.07.2015;

Ritenuto dunque di confermare per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni IMU deliberate per l'anno 2015, limite di riferimento, come di seguito indicato:

- a) aliquota pari a 0,60 per cento per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1/, A/8 e A/9, e relative pertinenze, con applicazione della detrazione di legge di € 200,00;
- b) aliquota pari a 0,50 per cento per le abitazioni concesse in uso gratuito a familiari entro il primo grado di parentela (art. 12 comma 7, Regolamento IMU);
- c) aliquota ordinaria pari a 1,06 per cento per tutte le fattispecie imponibili, aree fabbricabili, terreni e fabbricati, diversi dalle fattispecie di cui ai punti a) e b);

Richiamato ancora l'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede:
- al comma 13 bis che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo*

14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

- al comma 15 che “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabiliscono le competenze del Consiglio e della Giunta in materia di determinazione delle aliquote dei tributi locali;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione palese il cui esito di seguito si riporta:

presenti	dieci	(n. 10)
favorevoli	sette	(n. 07)
astenuti	zero	
contrari	tre	(n. 03 – Barillaro; Riganò; Mazzeo)

DELIBERA

La narrativa che precede fa parte integrante della presente deliberazione

1. di confermare per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni per l'imposta municipale propria (I.M.U.) nella misura deliberata per l'anno 2015, come di seguito specificato:
 - a) aliquota pari a 0,60 per cento per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1/, A/8 e A/9, e relative pertinenze, con applicazione della detrazione di legge di € 200,00;
 - b) aliquota pari a 0,50 per cento per le abitazioni concesse in uso gratuito a familiari entro il primo grado di parentela (art. 12 comma 7, Regolamento IMU);
 - c) aliquota ordinaria pari a 1,06 per cento per tutte le fattispecie imponibili, aree fabbricabili, terreni e fabbricati, diversi dalle fattispecie di cui ai punti a) e b);
2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 11 Regolamento IUC-IMU) dando atto che per effetto di tale assimilazione l'IMU non si applica a tali immobili;

3. di dare atto, altresì, che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al relativo Regolamento;
4. di dare atto ancora che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2018;
5. di dare altresì atto che:
 - la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011;
 - copia della presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
6. di rendere, con separata e successiva votazione, riportante il medesimo risultato di cui sopra, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.oppidomamertina.rc.it, sezione Albo on-line per la durata di quindici giorni consecutivi.



COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

CORSO LUIGI RAZZA, 2

Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA

PARERI D.LGS. N. 267/2000

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2018.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dott. Saverio Verduci, Responsabile Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell'art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Responsabile Area Economico-Finanziaria
f.to Dott. Saverio Verduci**

Li, 29.01.2018

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Saverio Verduci, Responsabile Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art.49, co. 1 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

**Il Responsabile Area Economico-Finanziaria
f.to Dott. Saverio Verduci**

Li, 29.01.2018



Deliberazione di Consiglio Comunale N. 04 del 19.02.2018

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente del C.C.
(f.to Vincenzo Frisina)

Il Segretario Generale
(f.to Avv. Demetrio Eros D. Polimeni)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Il Responsabile delle Pubblicazioni certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo on line, ai sensi dell'art. 124, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Oppido Mamertina li,

Il Responsabile delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Demetrio Eros D. POLIMENI

ESECUTIVITA'

Su dichiarazione del messo, attesto che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva in data 31.01.2017

- Essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
- In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Avv. Demetrio Eros D. Polimeni)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Demetrio Eros D. Polimeni

Oppido Mamertina li,